

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RESIDENZA PROTETTA DI VIA PREDOSA, 27

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 24.09.2003

Sommario

Articolo	1: Finalità	. 2
Articolo	2: Destinatari	. 2
	3: Ammissioni - Modalità e criteri per l'assegnazione degli alloggi	
	4: Punteggi di selezione della domanda	
	5: Istruttoria per la formazione della graduatoria provvisoria	
Articolo	6: Commissione Tecnica e istruttoria per la formazione della graduatoria definitiva	. 7
Articolo	7: Assegnazione dell'alloggio, tipologia del contratto e canone	. 7
	8. Mobilità d'ufficio e decadenza	

IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Danilo Fricano)



Articolo 1: Finalità

La Residenza Protetta rappresenta una risposta mirata al disagio abitativo di particolari categorie sociali quali quelle di persone anziane ed adulti disabili e/o invalidi, residenti nel Comune di Zola Predosa.

La localizzazione dell'edificio in contesto centrale del territorio urbanizzato del Capoluogo, comodo ai servizi più importanti del territorio, unitamente alla collocazione nella medesima struttura di un servizio destinato a centro diurno, favorisce l'integrazione e la socializzazione con categorie affini di popolazione nel tessuto sociale e comunitario, pur consentendo una completa autonomia di vita.

La Residenza Protetta è composta di 2 alloggi bilocali per coppie (coniugi, conviventi e/o con altro legame di parentela) e 4 alloggi per singoli, monolocali e con uso cucina e servizio igienico, interamente da arredare a cura degli assegnatari, con utenze luce, gas, acqua separate per ogni alloggio.

Articolo 2: Destinatari

Gli alloggi della Residenza Protetta sono destinati ad anziani ed adulti disabili e/o invalidi residenti nel Comune di Zola Predosa con un buon livello di autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, con legami parentali assenti o scarsi ed esigue risorse economiche, che non consentono il reperimento di soluzioni abitative tra le risorse ERP e/o private.

L'autonomia dei destinatari verrà valutata attraverso apposita documentazione di carattere medicosanitario (Scheda di Valutazione delle Autonomie utilizzata nell'ambito dei Servizi di Rete per la valutazione multidimensionale); nel caso di coppia almeno uno dei componenti il nucleo familiare deve essere in buone condizioni di salute, tali da poter garantire cura e assistenza anche al convivente eventualmente invalido.

Articolo 3: Ammissioni - Modalità e criteri per l'assegnazione degli alloggi

1. All'assegnazione degli alloggi l'Amministrazione comunale provvede mediante formazione di una graduatoria aperta ogni qualvolta si renda disponibile un alloggio e secondo le procedure previste ai successivi artt. 5 e 6.

Gli alloggi sono assegnati dall'Amministrazione comunale con apposito atto e tramite contratto di concessione in uso abitativo secondo l'ordine stabilito nella graduatoria medesima; in sede di prime assegnazioni o nel caso siano disponibili più alloggi della medesima tipologia, sarà data la possibilità di scelta sulla base della posizione in graduatoria. La rinuncia all'assegnazione comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Per la formazione della prima graduatoria sarà emesso apposito bando.

IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Danilo Fricano)



Nel caso in cui tra un'assegnazione e l'altra non pervengano nuove domande o modificazioni alla posizione dei facenti parte della graduatoria, verrà utilizzata la medesima graduatoria fino a nuove richieste o modificazioni.

I requisiti, prescritti ai fini dell'assegnazione, e tutte le condizioni oggettive e soggettive e sociali devono sussistere sia al momento della domanda, sia al momento della verifica prima della assegnazione dell'alloggio.

2. La domanda di accesso, redatta su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale, corredata dell'Attestazione ISEE, oltreché della "Scheda di Valutazione delle Autonomie" redatta dal medico curante o di struttura pubblica, potrà essere presentata da chi possiede i seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA

Può richiedere l'assegnazione:

- a. 1) il cittadino italiano;
- a. 2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a. 3) il cittadino straniero, regolarmente soggiornante in Italia;

B) RESIDENZA

Il nucleo richiedente deve avere la residenza anagrafica, ai sensi delle vigenti normative, nel Comune di Zola Predosa da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

C) TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

Il richiedente e i componenti del nucleo non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su beni immobili.

D) VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO

Il valore per l'accesso è calcolato in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) secondo la normativa vigente. I valori ISE e ISEE massimi per l'accesso sono pari al limite deliberato annualmente dall'Amministrazione Comunale per l'applicazione della retta massima per l'accesso ai servizi socio-assistenziali territoriali.

Il richiedente deve dichiarare che sussistono a suo favore i requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente regolamento, nonché in favore di se stesso e dei componenti il suo nucleo familiare richiedente i requisiti di cui alle lettere b), c), d) del medesimo art. 3 del presente regolamento.

Nel rispetto delle norme in materia di nucleo familiare l'Amministrazione comunale procederà alla determinazione di un nucleo familiare estratto ed al calcolo dei relativi valori I.S.E. ed I.S.E.E.. Il nucleo estratto sarà coincidente con i componenti il nucleo familiare richiedente come dichiarato in IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

(Dr. Danilo Fricano)

(Oronzo Luigi Zurlo)



domanda.

L'Amministrazione comunale mediante i Servizi competenti, si avvale della facoltà di richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva I.S.E.E. compilata sulla base dell'ultima dichiarazione reddituale disponibile in sede di assegnazione degli alloggi protetti.

Nella domanda il richiedente deve indicare il luogo in cui dovranno essere recapitate tutte le comunicazione relative all'istanza.

Articolo 4: Punteggi di selezione della domanda

Per la formazione della graduatoria, i punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive/sociali che seguono:

A) CONDIZIONI OGGETTIVE, intendendosi per tali le situazioni relative alle caratteristiche dell'alloggio, alla sistemazione nel medesimo e alla condizione economica del nucleo familiare richiedente:

		Condizione	Punti
A.1		situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da <u>almeno due anni</u> alla data di presentazione della domanda, dovuta alla presenza di una delle seguenti situazioni	
	A.1.1	sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall'Assistenza Pubblica o dal- le cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7	6
	A.1.2	residenza in alloggio "non abitabile", da certificarsi da parte dell'Autorità sanitaria competente	4
	A.1.3	abitazione in alloggio sovraffollato poiché di metratura inferiore allo standard abitativo previsto dal regolamento vigente in materia di Edilizia Residenziale Pubblica	2
	A.1.4	residenza in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali di almeno uno dei richiedenti, da certificarsi da parte di specialista di struttura pubblica.	2
A.2		richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7. Il provvedimento di esecuzione deve essere stato emana-	
		to alla data della domanda. Il punteggio attribuito è il seguente	

IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Danilo Fricano)



	A.2.1	- in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scaden-	
		za di presentazione delle domande:	6
	A.2.2	- per le scadenze successive:	4
A.3		sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, provvedimento che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, fatta eccezione per i soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, oppure sistemazione precaria che derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente	6
A.4		nucleo familiare richiedente con I.S.E.E., calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore al 50% del limite previsto per l'accesso. Il punteggio viene riconosciuto anche quando il reddito del nucleo familiare richiedente sia esente I.R.P.E.F. o risulti "nullo", ma il nucleo familiare sia a carico o sia seguito dal Servizio Sociale comunale e di ciò sussista adeguata documentazione	2
A.5		richiedente che abiti in un alloggio o in uno spazio, oggetto comunque di contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all'anno di presentazione della domanda e all'anno in cui la domanda viene sottoposta a verifica ai fini dell'assegnazione incida nelle seguenti misure percentuali. Nella fase di verifica la condizione sussiste, anche qualora il concorrente sia soggetto a provvedimento di rilascio e si trovi in sistemazione di precarietà abitativa.	-
	A.5.1	in misura pari o superiore al 40% e fino al 70% sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente	1
	A.5.2	in misura superiore al 70% e fino al 100% sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente	2
	A.5.3	in misura superiore al 100% sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente	3

Le condizioni A.1.1, A.1.2, A.1.3; A.1.4, A.2 e A.3 non sono cumulabili fra loro .

B) CONDIZIONI SOGGETTIVE E SOCIALI

Le condizioni riguardano i nuclei familiari in situazione di disagio sociale, prevalentemente caratterizzato dalla componente abitativa, sostenuti da un progetto di Servizio sociale già attivo al momento della presentazione della domanda.

L'attribuzione dei punteggi previsti dalle condizioni soggettive e sociali avviene esclusivamente su valutazione di idonea documentazione predisposta dalle Assistenti Sociali di riferimento.

La suddetta documentazione dovrà rilevare le seguenti condizioni:

		Condizione	Punti
B.1		Richiedente in una condizione socio-familiare che presenta assenti o scarsi	
		riferimenti parentali	
	B.1.1	Presenza di uno o più parenti/nuclei tenuti per legge agli alimenti, ma non in	

IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Danilo Fricano)



		grado di sostenere il richiedente per problematiche di ordine sanitario, socia- le, economico e/o logistico	3
	D 1 2		
	B.1.2	Assenza di riferimenti parentali	6
B.2		Grave conflitto familiare all'interno del nucleo convivente.	4
B.3		Coppia nella quale uno dei componenti il nucleo garantisce al congiunto non autosufficiente specifico progetto di cura e assistenza evitando il ricorso a strutture protette	6

Articolo 5: Istruttoria per la formazione della graduatoria provvisoria

L'Amministrazione comunale, avvalendosi della Commissione tecnica di cui al successivo art. 6, provvede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda, i punteggi sulla base della situazione dichiarata dal nucleo richiedente e accertata d'ufficio, al fine di determinare una graduatoria avente carattere provvisorio.

L'Amministrazione comunale procede alla formazione e approvazione della graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo, secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi, entro il termine massimo di un mese dalla chiusura del Bando. Nella graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni, al fine di consentire il ricorso da parte dei nuclei richiedenti non ammessi o esclusi.

L'Amministrazione comunale provvede alla pubblicazione nell'Albo pretorio della graduatoria provvisoria per 15 giorni, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, dandone informazione agli interessati.

I richiedenti che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate possono presentare istanza di integrazione della precedente domanda, producendo la relativa documentazione. La Commissione di cui all'art. 6 del presente regolamento esaminerà l'istanza e, qualora la ritenga ammissibile, l'Amministrazione comunale procederà all'aggiornamento della graduatoria. La domanda precedentemente presentata verrà sostituita integralmente dalla nuova istanza a cui si farà riferimento ai fini delle successive verifiche ed adempimenti.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso al Comune. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la commissione di cui al successivo art. 6, esaminerà i ricorsi presentati entro il termine massimo di 15 giorni, secondo le modalità di cui all'articolo successivo.

IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Danilo Fricano)



Articolo 6: Commissione Tecnica e istruttoria per la formazione della graduatoria definitiva

L'Amministrazione comunale, per la formazione della graduatoria provvisoria e definitiva di assegnazione degli alloggi protetti, istituisce un'apposita Commissione Tecnica così composta:

- a) Direttore Seconda Area o suo delegato;
- b) Assistente Sociale interna/esterna all'Ente
- c) Amministrativo del Servizio Gestione Utenti.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i componenti.

La Commissione è competente:

- a) a verificare la completezza e la regolarità delle domande presentate con relativi punteggi;
- b) ad esaminare i ricorsi presentati avverso la graduatoria provvisoria di cui all'art.5 del presente regolamento;
- c) ad esaminare le istanze di integrazione presentate dai richiedenti all'Amministrazione comunale, per mutate condizioni, di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- d) ad effettuare il sorteggio tra le domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio.

La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento dirigenziale e viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

La graduatoria definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

Articolo 7: Assegnazione dell'alloggio, tipologia del contratto e canone

- 1. L'alloggio è assegnato in base:
- a- alla composizione del nucleo;
- b- alla preferenza espressa dall'assegnatario, qualora possibile in base alla disponibilità degli alloggi.

Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

L'Amministrazione comunale effettua l'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla dimensione dell'alloggio rapportata al numero dei componenti il nucleo, individuando le tipologie di standard come di seguito specificato:

- a) gli alloggi con superficie compresa tra mq 29,78 e mq 34,18 sono assegnabili a nuclei familiari composti da una persona;
- b) gli alloggi con superficie compresa tra mq. 38,27 e 43,23 sono assegnabili a nuclei familiari composti da due persone.

IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Danilo Fricano)



L'Amministrazione comunale stabilisce in trenta giorni il termine entro il quale l'assegnatario deve occupare stabilmente l'alloggio, salvo proroga a seguito di istanza motivata.

Il rapporto tra Amministrazione Comunale e assegnatario è regolato da apposito contratto di concessione in uso abitativo di durata triennale, rinnovabile. Il canone concessorio è determinato in analogia a quanto previsto per la definizione dei canoni di Edilizia Residenziale Pubblica applicati alla fascia di protezione di cui all'art. 35 della L.R. 24/2001, individuando come incidenza massima canone – Ise la percentuale massima prevista per la fascia di protezione medesima.

Articolo 8: Mobilità d'ufficio e decadenza

La mobilità è disposta d'ufficio a seguito del decesso di uno degli assegnatari degli alloggi per coppia e a fronte di disponibilità di alloggio idoneo.

La decadenza dall'assegnazione è disposta d'ufficio per intervenuta completa non autosufficienza degli assegnatari. In questo caso il trasferimento avverrà solo verso strutture idonee e per quanto possibile pubbliche, in accordo con gli interessati e con gli eventuali parenti tenuti agli alimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Danilo Fricano)